



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Ravenna

P.zza Bernardi, n. 1 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. e P. Iva 00242920395

SETTORE GESTIONE TERRITORIO
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sportello Unico: tel. 0546/655814 - 841
Attività produttive: tel. 0546/655840
Responsabile: geom. Mauro Camanzi
Tel. 0546/655838
E-mail sportellounico@comune.castelbolognese.ra.it

Prot. n.

Li 12/01/2010

Ord. N. 6

IL SINDACO

Atteso che la Strada Statale n. 9 "Emilia" attraversa il centro cittadino di Castel Bolognese; che in tale arteria si concentra la circolazione pedonale dei residenti esistendo, lungo la stessa la prevalenza degli esercizi commerciali e pubblici e che, inoltre è densamente abitata; che tale strada, oltre che al traffico locale ineliminabile, è interessata da intenso traffico nazionale ed internazionale, costituito per buona parte da automezzi pesanti, che attraversa quindi il centro storico comunale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. **62 del 14/07/2009** sul divieto di transito nel centro cittadino di autotreni, autosnodati e autoarticolati che non risultano omologati ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE e della direttiva 96/1/CEE;

Vista la relazione relativa al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico effettuato a ridosso della Strada Statale n. 9 "Emilia" nel periodo 26 febbraio – 25 marzo 2009 dell'A.R.P.A. – Sezione Provinciale di Ravenna;

Considerato che ha una particolare incidenza di tipo ambientale il traffico pesante, come è provato dalla rilevazione dei dati distinti per giorni settimanali che indica un aumento maggiore dell'inquinamento nei giorni feriali, rispetto al sabato ed alla domenica, quando è estremamente limitato il traffico di tali veicoli;

Vista la nota. dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la prevenzione e l'Ambiente) - Servizio Territoriale di Faenza – ns. prot. n. 14302 del 23/12/2009, la quale ribadisce l'opportunità al mantenimento dell'ordinanza sindacale, non essendo mutate le condizioni di viabilità nel territorio di Castel Bolognese;

Visto il D.M. 21 aprile 1999, n. 163;

Ritenuto necessario, per la salvaguardia della salute degli abitanti, emanare un provvedimento limitativo del traffico pesante per il periodo **16 gennaio 2010 - 15 luglio 2010**, per mantenere entro i limiti di legge l'inquinamento atmosferico e cercare di ridurre quello acustico;

Visto il T.U.LL.SS., R.D. del 27/7/1934, n. 1265;

Visto il D.P.C.M. del 28/3/1983, concernente i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 2/4/2002 n. 60;

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991 su "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la circolare 5 agosto 1993 n. 62 del Ministero dei Lavori Pubblici relativa a "Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori ed in attraversamento dei centri abitati";

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

fax 0546/655848

www.comune.castelbolognese.ra.it

e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it

e-mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

1. con decorrenza dal **16/01/2010** al **15/07/2010** è fatto divieto agli autotreni, autoarticolati ed autosnodati di transitare sulla Strada Statale n. 9 "Via Emilia", dal Km. 69.490 al Km. 70.800, relativo al centro cittadino di questo Comune;
2. non sono soggetti all'osservanza della presente ordinanza:
 - i veicoli dei residenti nel Comune;
 - i veicoli che in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio comunale;
 - i veicoli diretti alla SS. n. 306 "Casolana" interessati ad operazioni di carico e scarico e quelli dei residenti nei comuni della Valle del Senio;
 - i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità;
 - i trasporti eccezionali, con esclusione dei mezzi d'opera;
 - gli autoveicoli di tipo omologato e conformi almeno alla direttiva n.91/542/CEE e della direttiva 96/1/CEE;
3. particolari deroghe potranno essere autorizzate per comprovate esigenze;
4. le autorizzazioni emesse in osservanza delle precedenti analoghe ordinanze sindacali sono automaticamente rinnovate fino al 15/07/2010;
5. l'inottemperanza al provvedimento è sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada;
6. gli agenti di Polizia Municipale e gli altri agenti delle forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
7. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio comunale del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data testè citata, rispettivamente ex art. 21 L. 1034/1971 ed ex art. 8 D.P.R. 1199/1971.

Castel Bolognese, li 1 2/01/2010

IL SINDACO
f.to Dott. Daniele Bambi